

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2426 del 24/04/2025
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) DITTA L.G. DI LEARDINI SRL - CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN COMUNE DI RIMINI - VIA CA' SABBIONI, 19 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CARPENTERIA MECCANICA E METALMECCANICA
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2526 del 24/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventiquattro APRILE 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) DITTA L.G. DI LEARDINI SRL - CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN COMUNE DI RIMINI - VIA CA' SABBIONI, 19 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CARPENTERIA MECCANICA E METALMECCANICA

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i. recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e s.m.i. recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 - parte quinta e ss.mm.ii. norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

RICHIAMATO il provvedimento DET-AMB/2019/5017 del 31/10/2019 di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013 rilasciato alla Società **L.G. DI LEARDINI Srl** (C.F./P.IVA 03252710409), avente sede legale e produttiva in Comune di Rimini - Via Ca' Sabbioni, 19 per l'attività di *"CARPENTERIA MECCANICA E METALMECCANICA"*;

VISTA la comunicazione acquisita in data 02/04/2025 PG/2025/62333 con la quale la Società L.G. DI LEARDINI Srl comunica che intende effettuare la seguente modifica non sostanziale:

. al fine di migliorare la gestione dell'impianto di aspirazione è prevista la separazione delle emissioni derivanti dal banco di saldatura convogliandole in un camino dedicato (E2) SALDATURA;

RITENUTO opportuno aggiornare il Provvedimento DET-AMB/2019/5017 del 31/10/2019;

PRESO ATTO che la Società L.G. DI LEARDINI Srl dichiara che non sono previste variazioni ai quantitativi dei materiali utilizzati e all'impatto acustico;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare dell'unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 96/2019, 124/2023 e 26/2024 compete al Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo o in sua assenza all'incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte;

D I S P O N E

1. l'AGGIORNAMENTO, in seguito a **modifica non sostanziale**, del Provvedimento DET-AMB/2019/5017 del 31/10/2019 rilasciato ai sensi del DPR n. 59/2013 alla Società **L.G. DI LEARDINI Srl** (C.F./P.IVA 03252710409) per l'esercizio dell'attività di "*CARPENTERIA MECCANICA E METALMECCANICA*", avente sede legale e produttiva in **Comune di Rimini - Via Ca' Sabbioni, 19** come di seguito specificato:
 - di sostituire l'Allegato A del Provvedimento DET-AMB/2019/5017 del 31/10/2019 con l'Allegato A del presente provvedimento comprensivo di planimetria aggiornata dello stabilimento;
2. di confermare senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni riportate nel provvedimento DET-AMB/2019/5017 del 31/10/2019 compreso il termine di validità dell'atto;
3. che il gestore dell'impianto dovrà conservare presso la sede dell'impianto il presente provvedimento unitamente al provvedimento DET-AMB/2019/5017 del 31/10/2019 da esibire ad eventuali richieste di controllo;
4. il presente provvedimento di aggiornamento è trasmesso per conoscenza al SUAP territorialmente competente e al Servizio Territoriale di Arpae Rimini per i compiti di controllo;

5. Il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;
6. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
7. di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
8. ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Di Rimini - Area Est
Dott. Stefano Renato De Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI: la ditta L.G. Leardini Srl - Via Ca' Sabbioni, 19 - Rimini, svolge attività di “*Carpenteria meccanica e metalmeccanica*” con macchine a controllo numerico, per la produzione di parti di macchine per conto terzi;

La Ditta dichiara:

- 1) un periodo di attività pari a 220 giorni/anno;
- 2) di utilizzare i seguenti quantitativi annuali di materia prima:
 - *Ghisa, acciaio, alluminio per un totale di circa 120.000 kg/anno (pari a circa 545 kg/giorno)*
 - *Olii per un totale di circa 4.000 kg/anno (pari a circa 18,2 kg/giorno)*
 - *Filo di saldatura per un totale di circa 1.500 kg/anno (pari a circa 6,1 kg/giorno)*
- 3) di non utilizzare filo di saldatura Inox né effettuare lavorazioni su acciaio Inox;
- 4) di non rientrare nell'applicazione dell'art. 275 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;
- 5) che all'interno dello stabilimento non insistono impianti di combustione né industriali né civili.

La modifica richiesta riguarda la separazione della aspirazione derivante dal banco di saldatura dall'emissione E1, prevedendo un camino dedicato (E2).

PRESCRIZIONI:

Punti di emissione e limiti

E1 – Lavorazione meccaniche (lapidellatura, fresatura, foratura)

Portata: 9.000 Nm³/h

Durata: ca 8 h/giorno

Altezza: 8,5 m

Sezione: 0,125 m²

Temperatura: 25°C.

Impianto di abbattimento: Sistema di filtrazione a triplo stadio:

I° stadio: separatore centrifugo

II° stadio: prefiltro in paglia metallica

III° stadio: filtro a tasche costituito da 32 tasche di larghezza 0.06 m – altezza 0,535 m – lunghezza 0,592 m, con una superficie filtrante totale pari a 25,32 m²

La pulizia delle tasche avviene tramite sostituzione periodica degli elementi filtranti.

Inquinanti emessi: Materiale particellare.

Tale impianto risulta soggetto ai limiti previsti dalla DGR.1769/2010 e s.m.i. al punto 4.31 bis “*Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale e come frazionamento oleoso delle emulsioni) uguale o superiore a 500 Kg/anno*”:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particellare/nebbie oleose	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l’azienda dovrà annotare con *frequenza mensile* su apposito registro: i consumi di olio, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l’eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento.

E2 – Saldatura

Portata: 6.000 Nm³/h

Durata: ca 8 h/giorno

Altezza: 6 m

Sezione: 0,05 m²

Temperatura: ambiente.

Impianto di abbattimento: non previsto

Inquinanti emessi: Materiale particellare.

Tale impianto risulta soggetto ai seguenti limiti previsti dal CRIAER al punto 4.13.20:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale Particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi Di Azoto (In NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido Di Carbonio (CO)	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l’azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell’ARPAE, e firmate dal responsabile dell’impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

Altre prescrizioni:

Messa in esercizio e messa a regime: il gestore dovrà comunicare la messa in esercizio dell’impianto modificato (E2), alla scrivente Agenzia ed al Comune con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro 15 giorni dalla messa in esercizio l’impianto dovrà essere a regime.

Controlli di messa a regime: il gestore dovrà effettuare il rilevamento dei parametri inquinanti dell’emissione E2 in uno dei primi dieci giorni di marcia dell’impianto a regime mirante alla verifica del rispetto dei valori limite. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell’impianto agli organi competenti, e devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo.

- a) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei

valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

- b) Devono essere determinati, con riferimento al funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel Rapporto di Prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- c) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.
- d) Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "risultato misurazione meno incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
- e) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).
- f) E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

- g) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- h) La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- i) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.
- j) Al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo punto di emissione appartenente alle varie linee di produzione dei diversi reparti, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto di emissione.

Condizioni di normalizzazione dei risultati

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

- Temperatura 273 K
- Pressione 101.3 kPascal
- Gas secco

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi:

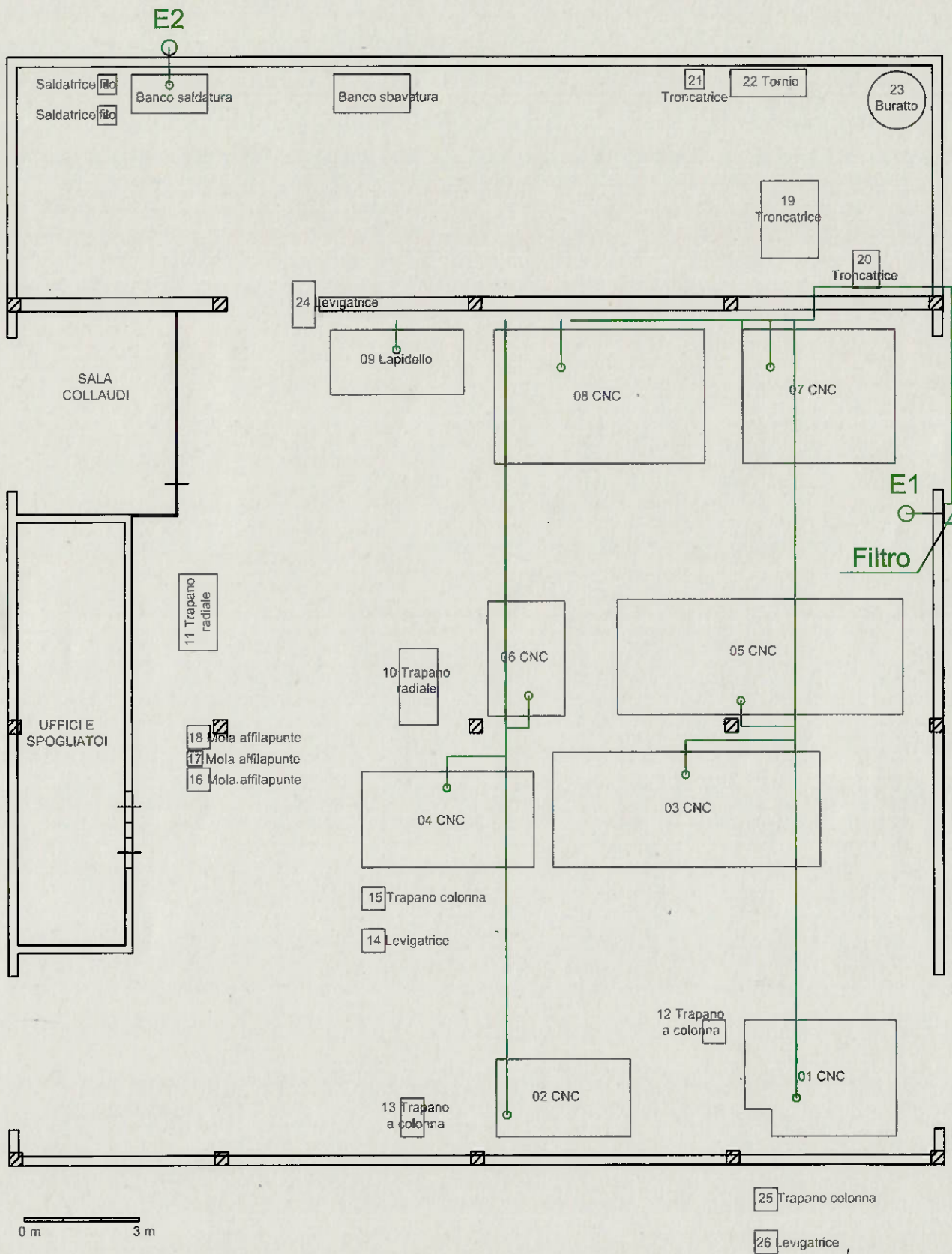
I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente Arpa.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI – UNI EN – UNI EN ISO – UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura,

essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008.

Determinazione della portata volumetrica Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2003 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI 10169:2001; UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico).
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2006.
Determinazione delle Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2003; UNI EN13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2003 (concentrazioni >20 mg/m ³).
Determinazione delle Nebbie di olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2003 + Analisi UNICHIM 759 (campionamento isocinetico con analisi gravimetrica e/o analisi IR).



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.